



Documento di seduta

A8-0142/2018

11.4.2018

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Claude Rolin

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	27
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	30
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	31

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0011),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0010/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0142/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto la protezione dei lavoratori dai

Emendamento

(1) La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto la protezione dei lavoratori dai rischi

¹ GU C 288 del 31.8.2017, p. 56.

rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e fissa le pertinenti prescrizioni minime, compresi i valori limite, sulla base **dei** dati scientifici e tecnici **disponibili**.

per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e fissa le pertinenti prescrizioni minime, compresi i valori limite **di esposizione professionale vincolanti che non devono essere superati**, sulla base **delle informazioni disponibili, tra cui** dati scientifici e tecnici, **di una rigorosa valutazione d'impatto degli aspetti sociali e della fattibilità economica, nonché della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione**.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il rispetto dei valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro a norma della direttiva 2004/37/CE, che mira a ridurre il grado di esposizione dei lavoratori, in particolare riducendo l'utilizzazione di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, prevenendo o limitando l'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e attuando misure a tal fine. Tra le misure in oggetto dovrebbero rientrare, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, la sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni con sostanze, miscele o procedimenti innocui o meno nocivi per la salute dei lavoratori, il ricorso a sistemi chiusi o altre misure intese a ridurre il grado di esposizione dei lavoratori, promuovendo in tal modo l'innovazione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)

(1 ter) Le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, che rappresentano la grande maggioranza delle imprese dell'Unione, dispongono di limitate risorse finanziarie, tecniche e umane. La conformità delle PMI e delle microimprese dovrebbe essere agevolata, pur garantendo pari livelli di protezione per tutti i lavoratori. A tale riguardo, misure specifiche, incentivi e strumenti digitali potrebbero aiutare le PMI e le microimprese ad adempiere più facilmente ai loro obblighi a norma della direttiva 2004/37/CE e a procedere all'eliminazione dei rischi cancerogeni o mutageni mentre le parti sociali dovrebbero procedere a uno scambio di prassi corrette.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 1 quater (nuovo)

(1 quater) Le prescrizioni di cui alla direttiva 2004/37/CE sono intese a proteggere i lavoratori dagli agenti cancerogeni e mutageni a livello di Unione e vanno considerate prescrizioni minime. Gli Stati membri possono stabilire valori limite e misure di protezione più rigorosi.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 1 quinquies (nuovo)

(1 quinquies) La Commissione valuterà, entro il primo trimestre del 2019, sulla base dei più recenti progressi scientifici, la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE per

includervi le sostanze reprotossiche e, su tale base, di presentare, se opportuno e previa consultazione delle parti sociali, una proposta legislativa.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici ("**il comitato**")⁵⁵ **assiste** la Commissione, in particolare, nella valutazione dei dati scientifici più recenti e nel proporre i valori limite di esposizione professionale per la tutela dei lavoratori dai rischi chimici, da fissare a livello dell'Unione a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio⁵⁶ e della direttiva 2004/37/CE. Sono state esaminate altre fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico.

⁵⁵ Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).

⁵⁶ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i

Emendamento

(3) Il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (**SCOEL**)⁵⁵ **e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS)**^{55 bis} **assistono** la Commissione, in particolare, **nell'individuazione**, nella valutazione **e nell'analisi dettagliata** dei dati scientifici **e tecnici** più recenti e nel proporre i valori limite di esposizione professionale per la tutela dei lavoratori dai rischi chimici, da fissare a livello dell'Unione a norma della direttiva 98/24/CE⁵⁶ del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE. Sono state esaminate altre fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico, **in particolare l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l'Organizzazione mondiale della sanità e le agenzie nazionali.**

⁵⁵ Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).

^{55 bis} **Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).**

⁵⁶ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi

rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 05.05.1998, pag. 11).

derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 05.05.1998, pag. 11).

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il lavoro del comitato è indispensabile ai fini di un'azione d'intervento responsabile e dovrebbe essere reso pubblico per garantire la trasparenza e un'elaborazione delle politiche basata su elementi concreti. Per riorganizzare il lavoro del comitato, occorre garantire che siano stanziati apposite risorse e che non vadano perse competenze specifiche in materia di epidemiologia, tossicologia, medicina del lavoro e igiene professionale.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) La presente direttiva, che modifica la direttiva 2004/37/CE, fissa i valori limite e le note relative alla penetrazione cutanea per quanto riguarda otto agenti cancerogeni supplementari rispetto a quelli di cui alla direttiva 2004/37/CE e rappresenta un ulteriore passo avanti nell'ambito di un processo più a lungo termine al fine di aggiornare tale direttiva. Onde garantire una migliore tutela dei lavoratori, è opportuno che la direttiva 2004/37/CE, previa consultazione dello SCOEL e del CCSS, sia riesaminata su base continuativa e, se necessario, modificata alla luce delle

informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici acquisiti progressivamente, come ad esempio i dati sul rischio residuo. Ulteriori modifiche a tale direttiva dovrebbero mirare ad affrontare la questione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni derivanti dalla preparazione, somministrazione o smaltimento di medicinali pericolosi, compresi quelli citotossici, e lavori comportanti l'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene in settori quali pulizie, trasporti, lavanderia e smaltimento di medicinali pericolosi o materiali contaminati dagli stessi e assistenza personale a pazienti sottoposti a terapie con medicinali pericolosi.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Conformemente alle raccomandazioni del **comitato**, ove disponibili, le note relative alla penetrazione cutanea e/o i valori limite di esposizione professionale per via inalatoria sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata) e, per alcuni agenti cancerogeni o mutageni, di periodi di riferimento più brevi, in genere di quindici minuti, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) per **tenere conto degli** effetti derivanti da un'esposizione di breve durata.

Emendamento

(4) Conformemente alle raccomandazioni **dello SCOEL e del CCSS**, ove disponibili, le note relative alla penetrazione cutanea e/o i valori limite di esposizione professionale per via inalatoria sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata) e, per alcuni agenti cancerogeni o mutageni, di periodi di riferimento più brevi, in genere di quindici minuti, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) per **limitare, per quanto possibile, gli** effetti derivanti da un'esposizione di breve durata. **Dovrebbero essere prese in esame anche ulteriori fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente valide e di dominio pubblico.**

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'obiettivo generale di tutelare la salute del feto e delle generazioni future comporta la definizione di misure specifiche per le donne in età fertile. Tali misure dovrebbero spaziare da informazioni scientifiche e orientamenti specifici aggiornati per i datori di lavoro e i lavoratori, fino, se del caso, alla sospensione temporanea dell'esposizione a diverse sostanze.

Motivazione

Il futuro della salute pubblica e le sfide economiche nell'UE dipendono anche dal livello di tutela dei feti, che a sua volta dipende dal livello di protezione dell'ambiente di lavoro delle donne in età fertile. Misure nazionali specifiche, quali semplici campagne d'informazione, sono già state adottate, per esempio in Svezia, e rappresentano uno strumento efficace per responsabilizzare sia i datori di lavoro che i lavoratori nel conseguimento collettivo degli obiettivi di salute pubblica.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Vi sono sufficienti elementi di prova della cancerogenicità degli oli precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore. Questi oli motore usati sono generati da un procedimento di lavorazione e pertanto non sono soggetti a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷. **Il comitato** ha individuato la possibilità che tali oli siano assorbiti in misura significativa attraverso l'epidermide, ha valutato che l'esposizione professionale avviene per via cutanea e ha vivamente raccomandato l'introduzione di una nota relativa alla penetrazione cutanea.

(5) Vi sono sufficienti elementi di prova della cancerogenicità degli oli precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore. Questi oli motore usati sono generati da un procedimento di lavorazione e pertanto non sono soggetti a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷. **Lo SCOEL** ha individuato la possibilità che tali oli siano assorbiti in misura significativa attraverso l'epidermide, ha valutato che l'esposizione professionale avviene per via cutanea e ha vivamente raccomandato l'introduzione di una nota relativa alla penetrazione cutanea **e il CCSS ha approvato**

È pertanto opportuno includere i lavori comportanti esposizione agli oli precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

l'aggiunta degli oli motore usati alle sostanze, miscele e processi cancerogeni di cui all'allegato I della direttiva 2004/37/CE e la possibilità di un significativo assorbimento cutaneo. È pertanto opportuno includere i lavori comportanti esposizione agli oli precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) La natura cancerogena delle emissioni dei gas di scarico dei motori diesel derivanti dalla combustione di gasolio nei motori ad accensione spontanea è ampiamente dimostrata. Le emissioni di gas di scarico dei motori diesel sono il risultato di un procedimento e pertanto non sono soggette a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}. Il CCSS ha approvato l'aggiunta dell'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel tradizionali alle sostanze, miscele e processi cancerogeni di cui all'allegato I della direttiva 2004/37/CE e ha richiesto ulteriori indagini sugli aspetti tecnico-scientifici dei nuovi tipi di motori. L'Agenzia internazionale per la ricerca

sul cancro (IARC) ha classificato i gas di scarico dei motori diesel come cancerogeni per l'uomo (categoria IARC 1) e precisato che, se è vero che l'entità di particolato e sostanze chimiche è ridotta nei nuovi tipi di motori diesel, non è però ancora chiaro come le modifiche quantitative e qualitative si tradurranno in incidenze diverse sulla salute. L'IARC ha precisato inoltre che il carbonio elementare, che costituisce una quota significativa di tali emissioni, è comunemente utilizzato come marcatore di esposizione. Tenuto conto di quanto sopra e del numero di lavoratori esposti, è opportuno inserire nell'allegato I alla direttiva 2004/37/CE i lavori che comportano l'esposizione a emissioni di gas di scarico dei motori diesel e fissare nella parte A dell'allegato III alla direttiva 2004/37/CE un valore limite per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel calcolate in base al carbonio elementare. La Commissione dovrebbe riesaminare tale valore limite utilizzando i dati scientifici e socioeconomici più aggiornati. Le voci dell'allegato I e dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE dovrebbe riguardare i gas di scarico emessi da tutti i tipi di motori diesel.

^{1 bis} Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Per le nuove tecnologie di motori diesel con emissioni di gas di scarico e concentrazioni di massa di carbonio elementare notevolmente ridotte, il carbonio elementare potrebbe non

essere un indicatore di esposizione altrettanto valido. Il biossido di azoto rappresenta probabilmente un indicatore di esposizione più idoneo per i gas di scarico delle nuove tecnologie di motori diesel. Poiché l'età e la tipologia dei motori e i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico utilizzati variano tra i luoghi di lavoro e al loro interno, potrebbe essere appropriato stabilire un valore limite di esposizione professionale per i gas di scarico dei motori diesel sia come carbonio elementare respirabile, sia come biossido di azoto. La Commissione dovrebbe riesaminare tali valori limite utilizzando i dati scientifici e socioeconomici più aggiornati. Entrambi i valori dovrebbero essere rispettati sui luoghi di lavoro in cui si utilizzano motori diesel. Sebbene non siano disponibili dati che permettono un confronto diretto tra il potenziale cancerogeno dei gas di scarico dei vecchi e dei nuovi motori diesel, le nuove tecnologie dei motori diesel hanno cambiato la qualità e la quantità delle emissioni diesel e i rischi di cancro ivi associati sono stati ridotti ma non eliminati. La drastica riduzione della concentrazione di massa dei gas di scarico grazie alle nuove tecnologie dei motori diesel dovrebbe ridurre il rischio di cancro ai polmoni (per kWh). Questo fatto è corroborato dai risultati di un'unica serie di studi su animali che dimostrano una genotossicità polmonare e danni ossidativi al DNA in vivo ridotti o trascurabili dopo l'esposizione per inalazione ai gas di scarico dei motori diesel di nuova tecnologia. Sarebbe utile determinare pertinenti indicatori di esposizione per i gas di scarico delle nuove tecnologie di motori diesel, considerando anche la distribuzione granulometrica delle particelle e diversi parametri di esposizione alle stesse (per esempio il numero rispetto alla concentrazione di massa). Inoltre, è importante confrontare il rischio per unità di massa dei gas di scarico delle nuove tecnologie di motori diesel e di quelle più vecchie. Sarebbero necessarie maggiori informazioni anche sul grado di esposizione sui luoghi di lavoro in cui si utilizzano nuovi motori diesel.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Alcune miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) contenenti benzo[a]pirene rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. In relazione a tali miscele **il comitato** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. È pertanto opportuno inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della direttiva 2004/37/CE, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

Emendamento

(6) Alcune miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), **in particolare quelli** contenenti benzo[a]pirene, rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. In relazione a tali miscele **lo SCOEL** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide **e il CCSS ha riconosciuto l'importanza di introdurre un valore limite di esposizione professionale per gli IPA e ha raccomandato di valutare gli aspetti scientifici allo scopo di proporre un valore limite di esposizione professionale in futuro.** È pertanto opportuno inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della direttiva 2004/37/CE, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea. **Dovrebbero essere effettuate altresì ulteriori ricerche per valutare se sia necessario estendere la voce 2 dell'allegato I ai lavori che comportano processi di combustione e processi di combustione ad alta temperatura, nonché fissare un valore limite per il benzo[a]pirene ai fini di una migliore tutela dei lavoratori da miscele di idrocarburi policiclici aromatici.**

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il tricloroetilene risponde ai criteri

Emendamento

(7) Il tricloroetilene risponde ai criteri di

di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire valori limite per il tricloroetilene in funzione di un periodo di riferimento di otto ore (valore limite di lunga durata) e di un periodo di riferimento più breve (15 minuti). In relazione a questo agente cancerogeno **il comitato** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. Per il tricloroetilene è pertanto opportuno definire valori limite per esposizioni di lunga e di breve durata nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea. Alla luce dell'evoluzione delle prove scientifiche, i valori limite per tale sostanza saranno oggetto di un monitoraggio particolarmente attento.

classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire valori limite per il tricloroetilene in funzione di un periodo di riferimento di otto ore (valore limite di lunga durata) e di un periodo di riferimento più breve (15 minuti). In relazione a questo agente cancerogeno **lo SCOEL** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide **e il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, tra cui dati scientifici e tecnici**. Per il tricloroetilene è pertanto opportuno definire valori limite per esposizioni di lunga e di breve durata nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea. Alla luce dell'evoluzione delle prove scientifiche **e il progresso tecnico**, i valori limite per tale sostanza saranno oggetto di un monitoraggio particolarmente attento.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La 4,4'-metilendianilina (MDA) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per la 4,4'-metilendianilina. In relazione a questo agente cancerogeno **il comitato** ha

Emendamento

(8) La 4,4'-metilendianilina (MDA) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per la 4,4'-metilendianilina. In relazione a questo agente cancerogeno **lo SCOEL** ha individuato la possibilità di un

individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. Per la 4,4'-metilendianilina è pertanto opportuno definire un valore limite nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

assorbimento significativo attraverso l'epidermide, **concordando altresì valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, tra cui dati scientifici e tecnici.** Per la 4,4'-metilendianilina è pertanto opportuno definire un valore limite nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'epicloridrina (1-cloro-2,3-epossipropano) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. **Il comitato** è giunto alla conclusione che, per questo agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla salute e ha raccomandato di evitare l'esposizione durante l'attività lavorativa. In relazione all'epicloridrina **il comitato** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. **Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro ("CCSS")** ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici. Per l'epicloridrina è pertanto opportuno definire un valore limite nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

Emendamento

(9) L'epicloridrina (1-cloro-2,3-epossipropano) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. **Lo SCOEL** è giunto alla conclusione che, per questo agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla salute e ha raccomandato di evitare l'esposizione durante l'attività lavorativa. In relazione all'epicloridrina **lo SCOEL** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide **e** il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici. Per l'epicloridrina è pertanto opportuno definire un valore limite nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'etilene dibromuro (1,2-dibromoetano, DBE) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. **Il comitato** è giunto alla conclusione che, per questo agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla salute e ha raccomandato di evitare l'esposizione durante l'attività lavorativa. In relazione all'etilene dibromuro **il comitato** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. **Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro ("CCSS")** ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici. Per l'etilene dibromuro è pertanto opportuno definire un valore limite nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

Emendamento

(10) L'etilene dibromuro (1,2-dibromoetano, DBE) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. **Lo SCOEL** è giunto alla conclusione che, per questo agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla salute e ha raccomandato di evitare l'esposizione durante l'attività lavorativa. In relazione all'etilene dibromuro **lo SCOEL** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide e **il CCSS** ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici. Per l'etilene dibromuro è pertanto opportuno definire un valore limite nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) L'etilene dicloruro (1,2-dicloroetano, DCE) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento

Emendamento

(11) L'etilene dicloruro (1,2-dicloroetano, DCE) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed

(CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per l'etilene dicloruro. In relazione all'etilene dicloruro **il comitato** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. Per l'etilene dicloruro è pertanto opportuno definire un valore limite nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per l'etilene dicloruro. In relazione all'etilene dicloruro **lo SCOEL** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide **e il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, pur sottolineando la mancanza di dati scientifici affidabili e aggiornati, in particolare per quanto riguarda le modalità di intervento.** Per l'etilene dicloruro è pertanto opportuno definire un valore limite nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Gli accordi delle parti sociali, quali l'"accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti" (NEPSI), che reca orientamenti e strumenti intesi a sostenere, oltre alle misure normative, l'efficace attuazione degli obblighi a carico dei datori di lavoro di cui alla direttiva 2004/37/CE, costituiscono validi strumenti a complemento delle misure normative. La Commissione dovrebbe incoraggiare le parti sociali a concludere siffatti accordi. Tuttavia, l'adempimento di tali accordi non dovrebbe costituire una presunzione di adempimento degli obblighi a carico dei datori di lavoro di cui alla direttiva 2004/37/CE.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La Commissione ha richiesto il parere del **comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, istituito con decisione del Consiglio del 22 luglio 2003**, e ha portato avanti una consultazione in due fasi delle parti sociali europee, conformemente all'articolo 154 del TFUE.

Emendamento

(13) La Commissione ha richiesto il parere del **CCSS e** ha portato avanti una consultazione in due fasi delle parti sociali europee, conformemente all'articolo 154 del TFUE.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) I valori limite fissati nella presente direttiva saranno oggetto di un riesame alla luce dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁵⁸ e dei pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'ECHA, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e le relazioni fra dosi e reazioni, le informazioni sull'effettiva esposizione e, ove disponibili, i DNEL (livelli derivati

Emendamento

(15) I valori limite fissati nella presente direttiva saranno oggetto di un riesame alla luce dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁵⁸ e dei pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'ECHA, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e le relazioni fra dosi e reazioni, le informazioni sull'effettiva esposizione e, ove disponibili, i DNEL (livelli derivati senza effetto)

senza effetto) determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra.

⁵⁸ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e la protezione della salute dei lavoratori da i rischi specifici derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, **paragrafo 3**, del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato **nell'articolo 5, paragrafo 4, del TUE**, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2004/37/CE Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra ***ai fini di un'efficace tutela dei lavoratori.***

⁵⁸ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Emendamento

(16) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e la protezione della salute dei lavoratori da i rischi specifici derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni **e mutageni**, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure conformemente **al principio di precauzione sancito dall'articolo 191, paragrafo 2 TFUE e** al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato **nel predetto articolo**, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

Emendamento

(-1) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 13 bis

Accordi delle parti sociali

La Commissione incoraggia le parti sociali a concludere accordi di dialogo sociale recanti orientamenti e strumenti a sostegno dell'efficace attuazione degli obblighi a carico dei datori di lavoro sanciti dalla presente direttiva. Tali accordi figurano in un elenco nell'allegato IV bis. L'elenco è aggiornato periodicamente."

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) *all'articolo 18 bis è aggiunto il seguente paragrafo:*

"La Commissione, nell'ambito della prossima valutazione dell'attuazione della presente direttiva nel contesto della valutazione di cui all'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE, valuta altresì la possibilità di estendere la voce 2 dell'allegato I alla direttiva 2004/34/CE ai lavori che comportano processi di combustione e processi di combustione ad alta temperatura e fissare un valore limite per il benzo[a]pirene ai fini di una migliore tutela dei lavoratori da miscele di idrocarburi policiclici aromatici. La Commissione propone, se del caso, le modifiche necessarie relativamente a tali sostanze."

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

(-1 ter) all'articolo 18 bis è aggiunto il seguente paragrafo:

"Entro il 30 giugno 2019 la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali, valuta la necessità di modificare i valori limite per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel. La Commissione propone, se del caso, le modifiche necessarie relativamente a tale processo."

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

(-1 quater) all'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo:

"Gli Stati membri comunicano alla Commissione la legislazione e le prassi nazionali intese a garantire che le loro autorità nazionali competenti dispongano di personale qualificato sufficiente e delle altre risorse necessarie per svolgere i loro compiti in relazione all'adeguata ed efficace attuazione della presente direttiva. Tali informazioni figurano nelle relazioni di attuazione trasmesse dagli Stati membri ogni cinque anni conformemente all'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio."

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Allegato I – punto 5 ter (nuovo)

(1 bis) all'allegato I è aggiunto il punto seguente:

"5 ter. Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel."

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – Parte A

Testo della Commissione

N. CAS (¹)	N. CE (²)	NOME AGENTE	VALORI LIMITE						MISURE TRANSIT ORIE
			8 ore (³)			Breve durata (⁴)			
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml (⁷)	mg/m ³	ppm	f/ml	
79-01-6	201-167-4	Tricloroetilene	54,7	10	—	164,1	30	—	
101-77-9	202-974-4	4,4'-metilendianilina	0,08	—	—	—	—	—	
106-89-8	203-439-8	Epicloridrina	1,9	-	-	-	-	-	
106-93-4	203-444-5	Etilene dibromuro	0,8	0,1	—	—	—	—	
107-06-2	203-458-1	Etilene dicloruro	8,2	2	—	—	—	—	

(¹) N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

(²) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(³) Misurato o calcolato in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

(⁴) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(⁵) mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

⁽⁶⁾ ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).

⁽⁷⁾ f/ml = fibre per millilitro.

Emendamento

Nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE sono aggiunte le seguenti voci:

N. CAS (¹)	N. CE (²)	NOME AGENTE	VALORI LIMITE			MISURE TRANSITORIE		
			8 ore (³)	Breve durata (⁴)				
			mg/m ³ (⁵)	ppm (⁶)	f/ml (⁷)	mg/m ³	ppm	f/ml
-	-	Emissioni di gas di scarico dei motori diesel	0,05^(7 bis)	-	-	-	-	-
-	-	Emissioni di gas di scarico dei motori diesel		0,5^(7 ter)	-	-	-	-
79-01-6	201-167-4	Tricloroetilene	54,7	10	—	164,1	30	—
101-77-9	202-974-4	4,4'-metilendianilina	0,08	—	—	—	—	—
106-89-8	203-439-8	Epicloridrina	1,9	-	-	-	-	-
106-93-4	203-444-5	Etilene dibromuro	0,8	0,1	—	—	—	—
107-06-2	203-458-1	Etilene dicloruro	8,2	2	—	—	—	—

⁽¹⁾ N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

⁽²⁾ N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

⁽³⁾ Misurato o calcolato in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

⁽⁴⁾ Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

⁽⁵⁾ mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

⁽⁶⁾ ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m³).

⁽⁷⁾ f/ml = fibre per millilitro.

^(7 bis) **misurate sotto forma di carbonio elementare**

^(7 ter) **misurate sotto forma di biossido di azoto**

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1
Direttiva 2004/37/CE
Allegato III – Parte B – rigo 1

Testo della Commissione

–	–	Miscele di idrocarburi policiclici aromatici contenenti benzo[a]pirene definite cancerogene ai sensi della direttiva	Pelle
---	---	--	-------

Emendamento

–	–	Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, <i>tra cui quelle</i> contenenti benzo[a]pirene definite cancerogene ai sensi della direttiva.	Pelle
---	---	---	-------

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) è aggiunto l'allegato seguente:

"Allegato IV bis

Elenco degli accordi di dialogo sociale recanti orientamenti e strumenti a sostegno dell'efficace attuazione degli obblighi a carico dei datori di lavoro.

(1) Accordo sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti*.

**** GU C 279 del 17.11.2006, pag. 2."***

MOTIVAZIONE

Preambolo

Il 10 gennaio 2017 la Commissione ha pubblicato la sua proposta di direttiva che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il suo obiettivo consiste nel migliorare e precisare il quadro giuridico vigente ai fini di una maggiore tutela della salute dei lavoratori, riducendone l'esposizione agli agenti chimici cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro e promuovendo nel contempo condizioni di concorrenza più eque per gli operatori economici.

Al relatore preme ricordare che il cancro è la prima causa di mortalità sul luogo di lavoro nell'Unione europea. Secondo l'Istituto nazionale dei Paesi Bassi per la salute pubblica e l'ambiente (RIVM)¹, nel 2012 sono stati diagnosticati in Europa tra 91 500 e 150 500 nuovi casi di cancro dovuti a un'esposizione nociva a sostanze cancerogene sul luogo di lavoro. Secondo i dati della Commissione², nell'Unione europea muoiono ogni ora da sette a dodici persone a causa di un cancro di origine professionale.

Questa seconda proposta di revisione dovrebbe garantire una maggiore protezione ad almeno quattro milioni di lavoratori, precisando nel contempo le norme per i datori di lavoro e le autorità di vigilanza. Insieme, le due prime proposte³ di revisione della direttiva 2004/37/CE dovrebbero permettere di prevenire oltre 100 000 decessi imputabili a tumori professionali.

Processo di revisione periodico e continuo

Il relatore accoglie con favore l'attuale proposta di revisione della direttiva 2004/37/CE e si compiace della decisione della Commissione di presentare una terza revisione della direttiva in oggetto; la incoraggia altresì a proseguire in tal senso istituendo una procedura di revisione periodica e continua, in stretta collaborazione con il Comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici⁴ (in appresso, il "comitato scientifico") e il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro⁵ (in appresso, il "comitato consultivo"). Le future revisioni devono in particolare permettere di rivedere i valori limite vigenti, se necessario, fissare valori limite per le nuove sostanze, nonché ampliare l'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE agli agenti reprotossici, come sostenuto dal Parlamento europeo.

¹ "Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further prevention", pubblicazione sul sito web del RIVM, pag. 11

² COM(2017) 11 final

³ Prima proposta di revisione: COM(2016) 248 final

⁴ Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).

⁵ Decisione 2003/C 218/01 del Consiglio che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 18 del 13.9.2003, pagg. 1-4).

Raccomandazioni del comitato scientifico e del comitato consultivo

Il relatore plaude al processo di consultazione condotto dalla Commissione prima di ogni proposta di revisione della direttiva 2004/37/CE e quale illustrato nella valutazione dell'impatto della stessa¹.

Le raccomandazioni formulate dai comitati scientifico e consultivo consentono alla Commissione di basarsi su dati scientifici e tecnici all'atto di proporre o rivedere i valori limite di esposizione professionale.

Tali raccomandazioni, parimenti ad altre informazioni scientifiche provenienti da fonti affidabili e di dominio pubblico, aiutano inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio a valutare le proposte formulate dalla Commissione e, se del caso, a presentare emendamenti. È su tale base che il relatore presenta il progetto di relazione in esame, che combina maggiore protezione dei lavoratori e fattibilità tecnica per le imprese.

Gas di scarico dei motori diesel

Il relatore prende atto delle motivazioni fornite dalla Commissione nella sua valutazione d'impatto che hanno determinato la scelta di non includere i gas di scarico dei motori diesel nell'allegato I alla direttiva 2004/37/CE e a non fissare alcun corrispondente valore limite nell'allegato III.

Occorre tuttavia ricordare che, secondo l'Istituto di medicina del lavoro², 3,6 milioni di lavoratori nell'Unione europea sono potenzialmente esposti ai gas di scarico dei motori diesel oltre i livelli di base e che la media geometrica di esposizione stimata è pari a $13\mu\text{g}/\text{m}^3$ (o $0,013\text{ mg}/\text{m}^3$). Sempre secondo il citato istituto, 4 556 persone hanno perso la vita a seguito di un cancro legato all'esposizione professionale ai gas di scarico di motori diesel nel 2010.

Il relatore ritiene pertanto necessario e urgente intervenire a livello europeo al fine di ridurre l'esposizione dei lavoratori ai gas di scarico dei motori diesel aggiungendo all'allegato I i lavori comportanti l'esposizione a tali gas di scarico e fissando un valore limite di esposizione professionale nell'allegato III di $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ ($0,05\text{ mg}/\text{m}^3$) calcolato sulla base del carbonio elementare³. Tale indicatore, ampiamente riconosciuto dalla comunità scientifica, è utilizzato in particolare in Austria e potrebbe esserlo anche in altri Stati membri, come la Germania e i Paesi Bassi, per fissare il proprio valore limite per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Se il comitato consultivo raccomanda di operare una distinzione tra i vecchi e i nuovi motori diesel, il Centro internazionale di ricerca sul cancro (che fa parte dell'Organizzazione mondiale della sanità) ha comunque classificato nel 2012 i gas di scarico dei motori diesel tra quelli cancerogeni per l'uomo. Secondo il Centro internazionale, sono intervenuti dei cambiamenti nella composizione dei carburanti, tra cui una netta riduzione del tenore di zolfo, modifiche alla progettazione dei motori per una combustione più efficace del carburante e l'abbattimento delle emissioni grazie a tecnologie di controllo dei gas di scarico. Il Centro aggiunge che, sebbene l'emissione di particolato

¹ SWD(2017) 7 final

² Progetto di ricerca dell'IOM P937, maggio 2011 – Health, social-economic and environmental aspects of possible amendments to the EU Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens and mutagens at work – Diesel engine exhaust emissions.

³ Il gas di scarico dei motori diesel, prodotto dalla combustione del carburante diesel, è una miscela complessa di sostanze nocive tra le quali rientra il carbonio elementare. Il carbonio elementare, che costituisce una parte significativa dei gas di scarico dei motori diesel, è spesso utilizzato come marcatore di esposizione.

e di sostanze chimiche sia calata grazie a tali cambiamenti, si ignora a tutt'oggi se tali modifiche quantitative e qualitative possono incidere in maniera diversa sulla salute¹.

Pertanto, e sulla base del considerando 14 della direttiva 2004/37/CE, secondo cui il principio di precauzione deve essere applicato alla tutela della salute dei lavoratori, il relatore raccomanda di tenere conto delle emissioni di tutti i motori diesel senza distinzione.

Idrocarburi policiclici aromatici

Il relatore prende atto del parere del Comitato consultivo² in merito al benzo[a]pirene, ritenendo che un valore limite di esposizione professionale è importante per gli idrocarburi policiclici aromatici. Il relatore propone pertanto di presentare un emendamento in cui si invita la Commissione a proseguire il lavoro inteso a proporre un valore limite di esposizione per gli idrocarburi policiclici aromatici calcolato sulla base del benzo[a]pirene.

Se l'introduzione di una nota relativa alla "penetrazione cutanea" nella parte B dell'allegato III, per le miscele di idrocarburi policiclici aromatici contenenti benzo[a]pirene rappresenta un passo avanti importante ai fini di una migliore tutela dei lavoratori, al relatore preme sottolineare che anche miscele di idrocarburi aromatici policiclici non contenenti benzo[a]pirene rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene di categoria 1A o 1B di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e possono essere assorbite per via cutanea. Ecco perché il relatore propone di estendere la nota relativa alla "penetrazione cutanea" a tutte le miscele di idrocarburi policiclici aromatici, come raccomandato dal Consiglio nei suoi orientamenti di massima.

Prevenzione e controlli

La direttiva 2004/37/CE garantisce una migliore tutela dei lavoratori dagli agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro. Il relatore desidera altresì sottolineare l'importanza degli accordi settoriali o multisettoriali negoziati dalle parti sociali. Si tratta di accordi che integrano le disposizioni della citata direttiva, elencando le prassi corrette che consentono alle imprese di adottare misure preventive per ridurre l'esposizione dei lavoratori a una o più sostanze cancerogene o mutagene. A tale riguardo il relatore plaude all'accordo NEPSi³ sulla tutela della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti, il quale, in aggiunta alla direttiva 2004/37/CE, è inteso a garantire una maggiore protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Al relatore preme inoltre sottolineare l'importanza dei controlli effettuati sul luogo di lavoro per verificare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2004/37/CE all'interno delle imprese. Il relatore incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi affinché l'azione degli organismi nazionali di controllo non si limiti a sanzionare le imprese che non rispettano le disposizioni della direttiva citata, ma anche a individuarne le cause e offrire soluzioni alle imprese interessate per migliorare l'efficacia della presente direttiva, in particolare in seno alle piccole e medie imprese.

¹ Comunicato stampa del CIRC, 12 giugno 2012 – IARC: Diesel engine exhaust carcinogenic

² CCSS, Doc. 727/13

³ "NEPSi" è l'acronimo di *European Network for Silica* costituita dalle associazioni di settore europee dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno sottoscritto, il 25 aprile 2006, l'accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro			
Riferimenti	COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)			
Presentazione della proposta al PE	12.1.2017			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 19.1.2017			
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ENVI 19.1.2017	ITRE 19.1.2017	IMCO 19.1.2017	AGRI 6.4.2017
	JURI 19.1.2017			
Pareri non espressi Decisione	ITRE 28.2.2017	IMCO 9.2.2017	AGRI 10.10.2017	JURI 31.1.2017
Relatori Nomina	Claude Rolin 14.3.2017			
Esame in commissione	13.7.2017	28.11.2017	22.1.2018	
Approvazione	27.3.2018			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	41 0 7		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Miroslavs Mitrofanovs, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Ivari Padar, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Neoklis Sylikiotis			
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jude Kirton-Darling, Ana Miranda, James Nicholson, Massimo Paolucci			
Deposito	11.4.2018			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

41	+
ALDE	Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom, Renate Weber
EFDD	Tiziana Beghin
ENF	Mara Bizzotto
GUE/NGL	Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis
NI	Lampros Fountoulis
PPE	Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze
S&D	Guillaume Balas, Brando Benifei, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Ivari Padar, Massimo Paolucci, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog
VERTS/ALE	Karima Delli, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0	-

7	0
ECR	Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, James Nicholson, Ulrike Trebesius
ENF	Dominique Martin, Joëlle Mélin

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti